

ASSINDUSTRIA INFORMA

NEWS

da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018

***Cliccando sul titolo di ogni notizia si accede alla corrispondente NEWS
Il presente file contiene i testi delle notizie sottoevidenziate***

FISCO

- Le novità fiscali di marzo commentate da Confindustria

AGEVOLAZIONI REGIONALI, NAZIONALI

- Contributi regionali filiera Legno

TRASPORTI

- Trasporti internazionali – Graduatoria Cemt 2018 settore merci – DM 9 marzo 2018
- Autotrasporto merci in conto terzi – Risorse 2016 per investimenti – Situazione istruttorie domande e sospensione erogazione contributi autocarri Euro 6 – Nota Mintrasporti dell'11 aprile 2018
- Autotrasporto merci in conto terzi – Aggiornamento costo carburante marzo 2018 ai fini dei contratti di trasporto scritti e verbali

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

- Cina – Missione economica per le PMI – Dalian 18-22 giugno 2018
- Normativa doganale – Informazioni tariffarie vincolanti per la corretta classificazione dei prodotti

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Oggi in Europa - Daily brief - 20 aprile 2018 - Il Vertice Merkel Macron, la Plenaria del PE e la Brexit
- Oggi in Europa - Daily news - 19 aprile 2018 - L'Unione doganale e la Brexit, continua il Selmayrgate e il rapporto UE Giappone
- Incontri b2b nel quadro del Far East Festival, settore product placement
- Oggi in Europa - Daily news - 18 aprile 2018 - Macron alla Plenaria, i voti del Parlamento europeo su ambiente ed energia e la presidenza del CESE

- Oggi in Europa - Daily brief - 17 aprile 2018 - L'asse franco-tedesco su bilancio ed eurozona, l'attività del Consiglio e Macron in Plenaria
- Newsletter Internazionalizzazione Confindustria Aprile 2018: le attività di promozione internazionale per il secondo semestre dell'anno
- Oggi in Europa - Daily brief - 16 aprile 2018 - Aiuti di Stato, la Brexit e Macron alla Plenaria

INNOVAZIONE

- Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America

NORMATIVA TECNICA

- Etichettatura prodotti alimentari – La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1169/2011 - Decreto Legislativo n. 231/2017

AMBIENTE

- Diffusione dei conti delle spese per la protezione dell'ambiente
- Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti
- Conai: Bando per la prevenzione - Edizione 2018

EDILIZIA E ANCE

- Ance Fvg Informa n. 14/2018

FORMAZIONE

- Fiscale - dal 2 maggio 2018 - Corso base di contabilità generale
- Sicurezza - Corso "Modulo C per RSPP" - Dall'8 al 24 maggio 2018

LARGO CARLO MELZI 2
33100 UDINE
PALAZZO TORRIANI

TEL. 0432-2761
TELEFAX 0432-509969
C.P. 285

N. 15
20/04/2018

ISCRIVITI AL SERVIZIO MAILING LIST
LA NEWSLETTER SETTIMANALE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Comunica a tecnologie@confindustria.ud.it la Tua volontà di essere inserito nella mailing list specificando nell'oggetto dell'e-mail la dicitura "inserisci" ed indicando la ragione sociale dell'azienda di appartenenza ed i propri dati: nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico

FISCO

19/04/2018 - Le novità fiscali di marzo commentate da Confindustria

Si allega la circolare di Confindustria dedicata alle novità fiscali del mese di marzo 2018.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

AGEVOLAZIONI REGIONALI, NAZIONALI

18/04/2018 - Contributi regionali filiera Legno

Si riporta in allegato una sintesi dei contributi regionali per proprietari di boschi (pubblici e privati), imprese boschive, imprese di prima trasformazione del legno per interventi sulla viabilità forestale, sulle macchine e attrezzature forestali, sull'innovazione della filiera foresta-legno-energia e altre spese per una migliore gestione dei boschi o per il recupero delle aree montane abbandonate.

Per informazioni: Gianluca Pistrin, tel. 0432 276268, pistrin@confindustria.ud.it

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

TRASPORTI

16/04/2018 - Trasporti internazionali – Graduatoria Cemt 2018 settore merci – DM 9 marzo 2018

Con DM 9 marzo 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2018), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto la graduatoria 2018 delle autorizzazioni multilaterali Cemt per il trasporto internazionale di merci su strada in conto terzi.

Per il 2018, il contingente totale Italia è di 268 autorizzazioni annuali, utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro 4.

Considerato che 90 autorizzazioni sono state assegnate per rinnovo alle imprese aventi diritto, ne rimanevano da assegnare 178, delle quali 17 senza limitazioni territoriali, 4 non valide per la Grecia, 157 non valide per la Grecia, per l'Austria e la Federazione Russa, tutte utilizzabili con veicoli di categoria Euro 4 o superiore.

Il testo del decreto e la graduatoria sono riportati in allegato.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/04/2018 - Autotrasporto merci in conto terzi – Risorse 2016 per investimenti – Situazione istruttorie domande e sospensione erogazione contributi autocarri Euro 6 – Nota Mintrasporti dell'11 aprile 2018

Con propria nota dell'11 aprile 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto il punto sull'erogazione dei contributi 2016/17 (DM 19 luglio 2016) per le domande di contributo a suo tempo presentate dalle aziende iscritte all'Albo autotrasporto merci in conto terzi.

Le tipologie di investimento riguardavano:

- l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 t., a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale LNG, a trazione elettrica: risorse disponibili pari a 7 milioni di euro, il contributo è pari a 3.500 euro per ogni veicoli CNG e in 10.000 euro per ogni veicolo elettrico, per entrambi con massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 t. e 7 t.; per i veicoli a trazione CNG e LNG con massa complessiva pari o superiore a 7 t., il contributo è di 8.000 euro per quelli a CNG e di 20.000 euro per quelli ad LNG;
- l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica Euro 6, di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 ton, con



contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori della UE, di veicoli di classe Euro inferiore: risorse disponibili 6,5 milioni di euro, contributo pari a 7.000 euro, che è il sovracosto necessario per l'acquisto di un veicolo Euro 6 rispetto a quello radiato, ai sensi della normativa comunitaria;

- l'acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di gancine nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica: risorse disponibili 9 milioni di euro. Per le acquisizioni effettuate da PMI, il contributo è pari al 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante processi nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; per le imprese che non rientrano nelle PMI, il contributo è di 1.500 euro, tenuto conto che è incentivabile il 40% della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo ed i veicoli equivalenti stradali; i dispositivi innovativi possono consistere in spoiler laterali, appendici aerodinamiche, EBS, pneumatici classe C3, telematica indipendente collegata all'EBS, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS, sistemi di controllo usura freni, sistemi elettronici controllo altezza tetto veicolo;
- l'acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: per l'insieme di tale investimento, viene riconosciuto un contributo complessivo pari a 2,5 milioni di euro, ovvero 8.500 euro per ogni insieme di 8 casse e 1 rimorchio/semirimorchio.

Le istanze totali pervenute sono state 1565.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 3,5 t. a trazione alternativa e l'acquisto di gruppi di casse mobili e rimorchi/semirimorchi portacasse, vi è capienza di risorse disponibili: l'erogazione dei contributi avverrà quindi in forma integrale.

Per l'acquisto di rimorchi/semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario/marittimo vi è insufficienza di risorse: l'erogazione dei contributi sarà pertanto effettuata in forma rimodulata, con riduzione proporzionale.

Per l'acquisto di autocarri/trattori Euro 6 oltre 11,5 t. di massa complessiva a pieno carico, a fronte di un ricorso al TAR dell'Associazione Italiana per le Imprese di Rottamazione, con il quale il tribunale ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti nella parte relativa all'erogazione di incentivi per la radiazione di veicoli per l'esportazione in Paesi extra-UE (per il quale l'Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato), l'erogazione dei contributi per la radiazione per rottamazione sarà effettuata in forma parziale in attesa della sentenza definitiva che dichiari la legittimità o meno della normativa relativa alla radiazione per esportazione; l'erogazione dei contributi per la radiazione per esportazione extra-UE è invece sospesa in attesa della sentenza definitiva che dichiari la legittimità o meno della normativa di riferimento impugnata e per la quale è stato proposto appello al Consiglio di Stato. (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

16/04/2018 - Autotrasporto merci in conto terzi – Aggiornamento costo carburante marzo 2018 ai fini dei contratti di trasporto scritti e verbali

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a comunicare l'aggiornamento di marzo 2018 del costo del gasolio, sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, ai fini dei contratti scritti e verbali con imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Per i veicoli superiori a 7,5 ton. viene tenuto conto dello sconto accisa, eccetto per quelli classificati Euro 0/1/2 che sono esclusi dal beneficio.

Resta fermo il principio della libertà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto e, quindi, è sottinteso che i costi effettivi dello stesso possono variare notevolmente a seconda della tipologia di impresa e della tipologia del trasporto, sempreché vengano "rispettati i principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale". (AF)

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

17/04/2018 - Cina – Missione economica per le PMI – Dalian 18-22 giugno 2018

E' in programma dal 18 al 22 giugno 2018 la missione imprenditoriale in Cina dedicata alle PMI e organizzata dalla Confindustria nazionale e ICE nell'ambito del Business Forum Italia-Cina, l'organismo copresieduto da Pirelli e Bank

of China il cui obiettivo è promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi.

L'iniziativa avrà luogo nelle città di Dalian, Provincia del Liaoning, e Qingdao, nello Shandong, e sarà aperta alle imprese di piccola e media dimensione che operano nei seguenti settori industriali:

- macchine e prodotti della meccanica (in particolare macchine tessili, utensili, meccanica agricola e packaging);
- green technology e clean energy;
- farmaceutica e medicale;
- arredamento;
- nautica da diporto.

La Provincia del Liaoning ed in generale l'area della Manciuria (di cui esprime quasi il 50% del Pil) è oggetto del cd. "Piano di rivitalizzazione del Nord Est", programma avviato dal Governo di Pechino nel 2003 per ammodernare una zona al centro dello sviluppo industriale del paese negli anni '70, ma oggi caratterizzata prevalentemente da industrie pesanti di proprietà dello stato. Privatizzazioni, riforma del welfare e apertura al mercato sono quindi le principali sfide che la Provincia dovrà affrontare nei prossimi anni se vorrà colmare il gap esistente con quelle più avanzate. I settori manifatturieri che si sono sviluppati maggiormente nell'ultimo decennio in virtù delle politiche adottate dal governo di Pechino sono quelli della meccanica, lavorazione dei metalli, automotive e agroindustria.

Lo Shandong è una delle province più industrializzate della Cina, terza per contributo al PIL nazionale. La sua ampia disponibilità di risorse e la significativa presenza di imprese private la pongono al 4° posto fra le province più attrattive per gli investimenti italiani secondo il China Indicator of Provincial Business Attractiveness. La collocazione geografica ne ha fatto storicamente una meta ambita per gli investimenti coreani e giapponesi, oltre che canale di collegamento fra la Cina centrale e il Nord Est. Oggi il Governo della Provincia punta a sfruttare l'esteso perimetro delle sue coste per rilanciare i settori legati alle attività marittime, la cd. Blue Economy, valorizzando al contempo le opportunità che derivano dai progetti legati alla Nuova Via della Seta.

Programma della missione

Il programma dei lavori prevede l'arrivo della delegazione a Dalian lunedì 18 giugno 2018; nella serata dello stesso giorno sarà organizzato un welcome briefing di introduzione alla missione, mentre martedì 19 è previsto un seminario dedicato alla presentazione delle opportunità di collaborazione e di investimento offerte dalla provincia del Liaoning e dalla città di Dalian, seguito da una sessione di incontri bilaterali fra imprese italiane e controparti cinesi.

Il giorno successivo, mercoledì 20 giugno, sarà dedicato a visite aziendali e, nel pomeriggio, al trasferimento della delegazione nella città di Qingdao dove, giovedì 21 giugno, avrà luogo una presentazione da parte delle autorità dello Shandong e un'ulteriore sessione di incontri di business con imprese cinesi. Il rientro in Italia è previsto a partire dalla sera del 21 giugno o nella giornata del 22. In allegato si riporta un programma dell'iniziativa.

Adesione all'iniziativa

Le imprese interessate a partecipare alla missione possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre il 5 maggio 2018 compilando il form disponibile sul sito web www.pmichina2018.ice.it alla voce "Adesione".

Per le adesioni ricevute in data successiva non sarà garantita l'organizzazione di incontri di business. Si segnala inoltre che qualora il profilo dell'azienda italiana iscritta agli incontri b2b non dovesse risultare di interesse per le controparti cinesi, sarà cura degli organizzatori darne comunicazione.

Lingua dei lavori

Le lingue di lavoro saranno il cinese e l'italiano per i momenti seminariali e l'inglese per le sessioni di B2B. Sarà quindi garantita la presenza di interpreti italiano-cinese esclusivamente per le sessioni plenarie, mentre per gli incontri bilaterali saranno a disposizione delle imprese interpreti inglese-cinese.

Catalogo

Tra le azioni di comunicazione previste per facilitare i contatti con le controparti locali, si segnala anche la realizzazione di un catalogo digitale, in lingua italiana e cinese, con una pagina dedicata a ciascuna azienda che prenderà parte alla sessione di incontri bilaterali. Per la redazione del catalogo saranno utilizzate le informazioni riportate nella scheda di adesione. Contestualmente all'iscrizione dovrà quindi essere caricato sul sito il logo (azienda o marchio) in formato vettoriale o in alta definizione che verrà poi riportato sul catalogo e fatto circolare in Cina via wechat per la pubblicizzazione della missione e dei profili delle aziende partecipanti.

Organizzazione e logistica

La partecipazione alla missione è gratuita; saranno a carico di ciascun partecipante le spese di viaggio e di alloggio. E' tuttavia in fase di verifica la possibilità che le controparti cinesi concorrano alle spese di alloggio. Indicazioni relative ai voli suggeriti per l'arrivo in Cina, per il trasferimento da Dalian a Qingdao e sulle strutture alberghiere suggerite saranno trasmesse con successiva circolare logistica.

Formalità per l'ingresso in Cina

Per l'ingresso in Cina è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e il visto di ingresso da richiedere, anche attraverso agenzie specializzate, alle Rappresentanze diplomatico-consolari cinesi presenti in Italia.

Per maggiori informazioni su modalità e documentazione richiesta è possibile consultare il sito web www.fmprc.gov.cn.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

16/04/2018 - Normativa doganale – Informazioni tariffarie vincolanti per la corretta classificazione dei prodotti

Pervengono agli uffici diverse richieste inerenti la corretta classificazione doganale di un determinato prodotto, per il quale vi possono essere dei dubbi dell'esatto codice da assegnare, soprattutto quando si tratta di nuove produzioni.

A tal riguardo, il Codice Doganale dell'Unione mette a disposizione degli interessati lo strumento dell'Informazione Tariffaria Vincolante-ITV.

Un'informazione tariffaria vincolante-ITV è una decisione che attesta la classificazione doganale di una determinata merce ed è valida in tutto il territorio dell'Unione europea.

Ai sensi del nuovo Codice Doganale dell'Unione, regolamento (UE) n. 952/13 (entrato in vigore con il 1° maggio 2016), le ITV hanno valore di 3 anni (contro i 6 anni del precedente Codice Doganale Comunitario) e sono vincolanti sia per l'autorità doganale che per il titolare dell'ITV.

L'ITV è trattata nel Codice Doganale dell'Unione dall'art. 33 all'art. 37, deve essere presentata compilando l'apposito modulo di istanza in formato elettronico (in nuova versione da novembre 2017).

La circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 dell'Agenzia delle Dogane (si veda la news del 20 aprile 2016) aveva a suo tempo precisato che, sia per le ITV già rilasciate ed in vigore, che per quelle nuove (ovvero rilasciate a partire dal 1° maggio 2016), è obbligatorio indicarne il numero identificativo nel campo n. 44 della dichiarazione doganale.

Qualora una decisione ITV termini di avere validità oppure venga revocata, il titolare in base a specifici presupposti e a determinate condizioni, può avanzare istanza per beneficiare di un suo uso esteso (periodo di grazia) non superiore a sei mesi.

La competenza al rilascio dell'ITV è degli uffici centrali dell'Agenzia delle Dogane (emissione della decisione entro 120 giorni dall'accettazione della richiesta, salvo integrazioni dell'istruttoria).

L'istanza di ITV può essere inviata tramite posta raccomandata A/R all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Tariffa Dogane, Dazi e Regimi dei Prodotti Agricoli, Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, via Mario Carucci 71, 00143 Roma o tramite PEC all'indirizzo e-mail dogane@pce.agenziaadogane.it.

La domanda va presentata allegando una copia fotostatica di un documento di identità valido del richiedente; l'istanza va altresì trasmessa per conoscenza, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il soggetto richiedente conserva o rende accessibile la contabilità principale ai fini doganali. (AF)

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

.....

INTERNAZIONALIZZAZIONE**20/04/2018 - Oggi in Europa - Daily brief - 20 aprile 2018 - Il Vertice Merkel Macron, la Plenaria del PE e la Brexit**

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

19/04/2018 - Oggi in Europa - Daily news - 19 aprile 2018 - L'Unione doganale e la Brexit, continua il Selmayrgate e il rapporto UE Giappone

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

19/04/2018 - Incontri b2b nel quadro del Far East Festival, settore product placement

Si informano le aziende interessate che in occasione della ventesima edizione del Far East Film Festival, la Camera di Commercio di Udine attraverso l'Azienda Speciale I-TER membro della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con il Centro Espressioni Cinematografiche e il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, organizza un programma seminariale e di incontri b2b dedicati a "Product placement nei films: opportunità per accrescere la consapevolezza del marchio in UE e Asia nel contesto del Far East Film Festival", che si terrà a Udine il 27 aprile 2018.

I posizionamenti di prodotti vengono spesso avviati attraverso un accordo tra un produttore o un fornitore di servizi e una società di media, al fine di utilizzare il prodotto (o servizio), visualizzare o presentare in modo significativo un film o uno spettacolo. Il product placement ha potenzialità ad oggi poco conosciute e l'iniziativa punta a facilitarne la conoscenza e a organizzare incontri bilaterali tra produttori cinematografici interessati e tutte le PMI/organizzazioni che cercano occasioni per accrescere la consapevolezza del marchio in UE e Asia: almeno venticinque i produttori cinematografici che prenderanno parte all'iniziativa, provenienti dall'area asiatica ed europea.

Destinatari

Tutte le PMI/organizzazioni che cercano opportunità per accrescere la consapevolezza del proprio marchio in UE e Asia, e produttori cinematografici interessati ad offrire product placement. Esempi dei settori d'interesse: comunicazioni, beni di consumo, elettronica, computer, sport e tempo libero, gioielli, abbigliamento, scarpe e accessori, cibo e bevande, arredamento/design e articoli per la casa, hotel & resort, prodotti tessili, trasporti, finanza, assicurazioni, immobili, servizi pubblici e sanitari.

Seminario

Gli incontri b2b saranno preceduti dal seminario Product placement: the legal frame of reference and success stories, durante il quale saranno discussi gli aspetti legali di riferimento e alcuni casi di successo.

Modalità di partecipazione

Per aderire è necessario iscriversi online sul portale dedicato all'evento: » <http://www.b2fair.com/product-placement-films> (link esterno) e seguire i passaggi descritti nella Circolare in allegati a scarico. La partecipazione al seminario e all'agenda di incontri B2B è gratuita e la lingua ufficiale di lavoro durante il seminario e gli incontri è l'inglese.

18/04/2018 - Oggi in Europa - Daily news - 18 aprile 2018 - Macron alla Plenaria, i voti del Parlamento europeo su ambiente ed energia e la presidenza del CESE

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

18/04/2018 - Oggi in Europa - Daily news - 18 aprile 2018 - Macron alla Plenaria, i voti del Parlamento europeo su ambiente ed energia e la presidenza del CESE

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

17/04/2018 - Newsletter Internazionalizzazione Confindustria Aprile 2018: le attività di promozione internazionale per il secondo semestre dell'anno

Si pubblica la newsletter mensile di Confindustria nazionale in tema di internazionalizzazione. All'interno sono elencate alcune attività proposte per il secondo semestre dell'anno in corso con specifico riguardo a Cina, India, Hong Kong, Giappone e Danimarca. Per ogni necessità gli uffici di Confindustria Udine rimangono a disposizione (tel: 0432-276246; e-mail: internazionalizzazione@confindustria.ud.it).

- **Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it**

16/04/2018 - Oggi in Europa - Daily brief - 16 aprile 2018 - Aiuti di Stato, la Brexit e Macron alla Plenaria

Si pubblica l'odierna newsletter della Delegazione di Confindustria a Bruxelles.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

RICERCA E INNOVAZIONE

20/04/2018 - Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America

Si comunica che in attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 1 aprile 1988, e in vigore dal 15 aprile 1994, sono state avviate le procedure per il rinnovo della Dichiarazione congiunta per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per gli anni 2019-2021.

Il Bando pubblicato dal Ministeri competenti (MIUR e MAECI) sottolinea che la collaborazione dei due Paesi mira al rafforzamento delle collaborazioni già esistenti e a nuovi mirati obiettivi a forte impatto industriale.

Scadenza bando: La scadenza del bando è fissata per il prossimo 22 maggio 2018 alle ore 12.00.

I progetti dovranno presentare la caratteristica di una forte cooperazione bilaterale in uno dei seguenti settori prioritari di ricerca:

1. Salute e scienze della vita medicina di precisione in oncologia e biotecnologie correlate, tecnologie innovative per la salute nell'invecchiamento, compresa la robotica.
2. Fisica e astrofisica
3. Resilienza ai disastri naturali
4. ICT limitato a materiali avanzati e produzione, città intelligenti, sicurezza informatica e comunicazioni quantistiche

FINANZIAMENTO

L'avviso riguarda solo progetti di ricerca congiunti di "Rilevanza particolare". Il contributo concesso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è inteso come un cofinanziamento dei progetti selezionati e, quindi, è obbligatorio un significativo contributo finanziario da parte del coordinatore dell'Istituzione italiana e / o di altre istituzioni pubbliche/private italiane.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Il coordinatore italiano deve avere la nazionalità italiana o qualsiasi altra nazionalità UE, a condizione lei / lui è legalmente residente in Italia;
- Ogni coordinatore del progetto può presentare solo una proposta;
- Il coordinatore degli Stati Uniti deve fornire prove chiare dei fondi disponibili per svolgere le attività di ricerca proposte nel progetto.

REQUISITI DEL PROGETTO

- I progetti devono essere redatti in lingua inglese;
- I progetti devono avere la stessa durata della dichiarazione comune;
- Una proposta completa è composta da: una descrizione del gruppo di lavoro; una descrizione delle attività di ricerca che il team intende svolgere all'interno del periodo di progetto; una descrizione dettagliata del costo del progetto.
- Una lettera di approvazione, firmata dal rappresentante legale dell'istituzione richiedente che deve essere fornita via email al seguente indirizzo: progetti.st@esteri.it

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il coordinatore italiano deve presentare la proposta esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata all'indirizzo: <http://web.esteri.it/pgr/>

Per ogni approfondimento è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero al link: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1746

In allegato troverete il testo del bando per la raccolta dei progetti congiunti di ricerca di Grande Rilevanza e le istruzioni per la presentazione della domanda on-line.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

NORMATIVA TECNICA

20/04/2018 - Etichettatura prodotti alimentari – La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1169/2011 - Decreto Legislativo n. 231/2017

Con riferimento alla precedente news del 28/02/2018 dal titolo "Etichettatura prodotti alimentari – Aggiornamento normativa nazionale e introduzione disciplina sanzionatoria – D. Lgs. n. 231/2017" si riporta di seguito un'analisi dettagliata delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, il quale ha previsto la disciplina sanzionatoria per le violazioni commesse alla normativa comunitaria relativa alla fornitura delle informazioni sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Il Decreto Legislativo n. 231, che entra in vigore il 9 maggio 2018, fa salve le disposizioni e la disciplina sanzionatoria prevista in materia di sicurezza generale dei prodotti e delle pratiche commerciali scorrette previste dal Codice del consumo.

Per ulteriori informazioni: Franco Campagna: Tel. 0432-276202 - Email. campagna@confindustria.ud.it

LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2017

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del Decreto in questione, si intende per:

- alimento(o prodotto alimentare, o derrata alimentare), una qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.
- alimento preimballato, l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- soggetto responsabile, l'operatore:
 -) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione;
 -) il cui nome o la cui ragione sociale è riportata in un marchio depositato o registrato;
- consumatore finale, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di una attività di un'impresa del settore alimentare;
- ingrediente, una qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;
- ingrediente composto, un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;
- etichetta, qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;
- etichettatura, qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
- denominazione legale, la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;
- denominazione usuale, una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
- denominazione descrittiva, una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
- immissione sul mercato, la detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta.

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2017

Il Decreto in questione prevede:

- le sanzioni previste per il mancato rispetto, nella normativa comunitaria relativa alla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori (2), delle disposizioni relative:
 -) alle pratiche leali d'informazione (art. 3);
 -) alla violazione degli obblighi informativi da parte degli altri soggetti del settore alimentare (art. 4);
 -) agli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie (art. 5);
 -) agli obblighi relativi alle modalità di espressione, di posizionamento e di presentazione delle informazioni

- obbligatorie (art. 6);
-) alla vendita dei prodotti alimentari a distanza (art. 7);
-) alla denominazione dell'alimento e degli ingredienti (art. 8);
-) all'elenco degli ingredienti (art. 9);
-) all'indicazione degli allergeni (art. 10);
-) all'indicazione quantitativa degli ingredienti (art. 11);
-) al termine minimo di conservazione, alla data di scadenza e alla data di congelamento (art. 12);
-) all'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
-) all'indicazione del titolo alcolometrico (art. 14);
-) alla dichiarazione nutrizionale (art. 15);
-) all'informazioni volontarie (art. 16);
- l'Autorità competente ad erogare le sanzioni;
- le procedure per l'erogazione delle sanzioni;
- le disposizioni transitorie;
- l'abrogazione delle precedente normativa.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE PRATICHE LEALI D'INFORMAZIONE (ART. 3)

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dal Decreto in questione per il mancato rispetto delle specifiche disposizioni comunitarie relative alla fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori (2), è prevista per l'operatore del settore alimentare la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 24.000 euro, nel caso in cui le informazioni sugli alimenti (4) fornite mediante la pubblicità e/o la presentazione degli alimenti (forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti):

- inducono in errore il consumatore in merito:
 -) alle caratteristiche dell'alimento e, in particolare, per quanto riguarda la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
 -) all'attribuzione al prodotto alimentare di effetti o di proprietà che non possiede;
 -) al possesso dell'alimento di caratteristiche particolari che tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, e in particolare nell'evidenziazione in modo esplicito della presenza o dell'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
 -) al suggerimento, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, della presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente;
- non sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore;
- attribuiscono e fanno riferimento alla proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e di alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INFORMATIVI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI DEL SETTORE ALIMENTARE (ART. 4)

- Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione prevede la sanzione amministrativa:
- da 500 euro a 4.000 euro, per l'impresa alimentare diversa dall'operatore che fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, che il prodotto alimentare non è conforme alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti ad essi applicabili e ai requisiti previsti delle pertinenti disposizioni nazionali (5);
 - da 2.000 euro a 16.000 euro, per l'impresa alimentare che nel modificare le informazioni che accompagnano un alimento, induce in errore il consumatore finale o riduce in qualunque modo il livello di protezione dei consumatori e la possibilità per questi di poter effettuare una scelta consapevole (6);
 - da 1.000 euro a 8.000 euro, per l'operatore che non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'impresa alimentare che riceve tali prodotti, in modo tale che dette informazioni obbligatorie siano poi fornite, ove richiesto, al consumatore finale (7);
 - da 1.000 euro a 8.000 euro, per l'operatore del settore alimentare che non assicura (8) che le informazioni obbligatorie (9) e quelle complementari previste (10) siano presenti:

-) sul preimballaggio;
- oppure
-) su un'etichetta a esso apposta;
- oppure
-) sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto (purché sia garantito che tali documenti accompagnano l'alimento a cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna);

quando l'alimento preimballato è destinato:

-) al consumatore finale ed è commercializzato in una fase precedente alla vendita a questi e non vi è vendita alla collettività;
 -) a essere fornito alla collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato;
- da 1.000 euro a 8.000 euro, per l'operatore del settore alimentare (8) che pur riportando le informazioni obbligatorie

(9) solamente sul documento commerciale a cui si riferisce il prodotto, non riporta sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono contenuti al momento della commercializzazione:

-) la denominazione dell'alimento;
-) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
-) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
-) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'APPOSIZIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (ART. 5)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- da 5.000 euro a 40.000 euro, per l'operatore che non riporta in etichetta l'indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari usate nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (11).

La sanzione in questione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato immediatamente la procedura del ritiro del prodotto alimentare e abbia informato le autorità di controllo competenti prima che queste abbiano accertato detta violazione.

- da 3.000 euro a 24.000 euro, per l'operatore che, salvo le deroghe previste, non appone in etichetta (12) le seguenti informazioni obbligatorie (9) e quelle complementari previste (10).

Le informazioni obbligatorie (9) oggetto di sanzione sono:

-) la denominazione dell'alimento;
-) l'elenco degli ingredienti;
-) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
-) la quantità netta dell'alimento;
-) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
-) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego.

Il Decreto in questione dispone che la sanzione relativa alla mancata apposizione in etichetta delle condizioni particolari di conservazione e/o alle condizioni d'impiego, si applica solamente nel caso in cui queste siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

-) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
-) il paese d'origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
-) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
-) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
-) la dichiarazione nutrizionale.

Le informazioni complementari previste (10) oggetto di sanzione, sono riferite:

-) agli alimenti imballati in taluni gas;
-) agli alimenti contenenti edulcoranti;
-) agli alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio;
-) alle bevande con elevato tenore di caffeina o degli alimenti con caffeina aggiunta;
-) agli alimenti con aggiunta di fitosteroli, di esteri di fitosterolo, di fitosteroli o di esteri di fitosterolo;
-) alle carni, alle preparazioni di carni e ai prodotti della pesca non trasformati congelati;

- da 3.000 euro a 24.000 euro, per l'operatore che non appone in etichetta (13) l'indicazione del nome, o della ragione sociale e indirizzo del confezionatore del prodotto alimentare, se diverso dal suo.

Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, di posizionamento e di presentazione delle informazioni obbligatorie (art. 6)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione, salvo le eventuali forme di espressione e presentazione previste per la dichiarazione nutrizionale, stabilisce la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro, per l'operatore che:

- non rispetta le disposizioni previste dagli atti delegati emanati dalla Commissione europea che prevedono le modalità per identificare le informazioni obbligatorie (9), attraverso pittogrammi o simboli invece che con le parole e i numeri;
- non rende disponibili e facilmente accessibili le informazioni obbligatorie (9) sugli alimenti e per quelli preimballati non appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta;
- non appone le informazioni obbligatorie (9) sugli alimenti:

-) in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili (non devono quindi essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o con altri elementi suscettibili di interferenza);
-) nel rispetto delle dimensioni di stampa previste,

-) non riporti nello stesso campo visivo la denominazione dell'alimento, la quantità netta dell'alimento e per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo, ad esclusione per:

*) le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate e marcate in modo indelebile e che non recano né l'etichetta, né l'anello e né la fascetta. Per dette bottiglie sono invece obbligatorie le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell'alimento;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- la dichiarazione nutrizionale;

*) gli imballaggi o i contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm². Per detti imballaggi o contenitori sono invece obbligatorie le seguenti indicazioni da riportare sullo stesso imballaggio o sull'etichetta:

- la denominazione dell'alimento;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI A DISTANZA (ART. 7)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che mette in vendita alimenti preimballati mediante tecniche di comunicazione a distanza (14) senza aver fornito:

- prima della conclusione dell'acquisto tutte le informazioni obbligatorie (9) sugli alimenti, ad esclusione dell'indicazione del termine minimo di conservazione (che non deve essere data in questa fase), e queste non appaiono sul supporto della vendita a distanza o non sono state fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare;
- tutte le indicazioni obbligatorie al momento della consegna.

La sanzione in questione non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o in locali commerciali automatizzati.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO E DEGLI INGREDIENTI (ART. 8)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che:

-) non utilizza la denominazione legale dell'alimento o, in mancanza di questa, la denominazione usuale o, nel caso in cui non esista o non sia utilizzata neanche questa, non fornisca una denominazione descrittiva.

La sanzione in questione è prevista da 500 euro a 4.000 euro, nel caso in cui si tratta esclusivamente di errori o di omissioni formali.

-) sostituisce la denominazione dell'alimento con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

La sanzione in questione è prevista da 500 euro a 4.000 euro, nel caso in cui si tratta esclusivamente di errori o di omissioni formali.

- da 500 euro a 4.000 euro, per il soggetto responsabile che:

-) non accompagna con altre informazioni descrittive in prossimità della denominazione dell'alimento, nel caso in cui la denominazione del prodotto prevista nello Stato membro di fabbricazione è diversa da quella dello Stato membro di commercializzazione, e i consumatori non sono in grado di conoscere la reale natura dell'alimento e di poterlo distinguere dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo;

-) commercializza l'alimento con una denominazione prevista dallo Stato membro di produzione che è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro in cui l'alimento è commercializzato sotto tale denominazione e le informazioni descrittive, poste in prossimità della denominazione dell'alimento, non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione un'informazione corretta per i consumatori;

- da 1.000 euro a 8.000 euro, per il soggetto responsabile che non riporta le denominazioni obbligatorie previste per gli alimenti (15) e in particolare:

-) lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio "in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "surgelato", "concentrato", "affumicato"), nel caso in cui l'omissione di tale informazione

potrebbe indurre in errore l'acquirente;

-) la designazione "decongelato" nel caso cui l'alimento è stato congelato prima della vendita e ed è venduto decongelato, salvo nel caso in cui:

*) gli ingredienti sono presenti nel prodotto finale;

*) gli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

*) gli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità;

ove l'obbligo della designazione non è previsto.

-) il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti;

-) l'indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato in sostituzione parziale o completa di un altro e che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente nell'alimento;

-) la presenza delle proteine di diversa origine animale, ivi incluse quelle idrolizzate, nel caso in cui vengano aggiunte nei prodotti e nelle preparazioni delle carni e nei prodotti della pesca;

-) la presenza di acqua aggiunta in concentrazione superiore del 5 % del peso del prodotto finito, nei:

*) prodotti e nelle preparazioni di carni sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse;

*) nei prodotti della pesca;

*) nei prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti;

-) l'indicazione "costituito da parti di carne" e "costituito da parti di pesce", per i prodotti e le preparazioni di carni nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari o mediante sistemi diversi;

-) i requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate;

-) i requisiti specifici relativi alla designazione dei budelli per insaccati.

Le sanzioni di cui sopra trovano applicazione per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alla denominazione e alla designazione degli ingredienti.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI (ART. 9)

Fatte salve le disposizioni relative ai casi di omissione dell'elenco degli ingredienti (16) e dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti (17), il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che nell'elenco degli ingredienti:

-) non riporta l'intestazione o non precede l'elenco degli ingredienti con l'indicazione "ingredienti";

-) non riporta gli ingredienti dell'alimento in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento;

-) non indica chiaramente gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati o non riporta la dicitura "nano", tra parentesi, dopo la denominazione di tali ingredienti;

-) non rispetta le disposizioni relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti (18), previste per:

*) l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili;

*) gli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione;

*) gli ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua;

*) gli ortofrutticoli o i funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento;

*) le miscele di spezie o di piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo;

*) gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito;

*) gli ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito;

*) gli oli raffinati di origine vegetale;

*) i grassi raffinati di origine vegetale.

La sanzione in questione è prevista da 500 euro a 4.000 euro, nel caso in cui si tratta esclusivamente di errori o di omissioni formali.

- da 1.000 euro a 8.000 euro, per il soggetto responsabile che nell'elenco degli ingredienti non rispetta le disposizioni relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti (19) previste per:

-) gli oli raffinati di origine animale;

-) i grassi raffinati di origine animale;

-) le miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali;

-) gli amidi e le fecole naturali e gli amidi e le fecole modificati per via fisica o da enzimi;

-) qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento a una precisa specie di pesce;

-) qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio;
-) tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto;
-) tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto;
-) qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare;
-) il pangrattato di qualsiasi origine;
-) qualsiasi categoria di saccarosio;
-) il destrosio anidro e il monoidrato;
-) lo sciroppo di glucosio e lo sciroppo di glucosio disidratato;
-) tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele;
-) il burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato;
-) tutti i tipi di vino;
-) i muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano;
-) tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di carni separate meccanicamente;
-) gli ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione specifica o dal numero E;
-) gli aromi.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INDICAZIONE DEGLI ALLERGENI (ART. 10)

Il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro, per l'operatore che:

- non indica in maniera chiara nell'elenco degli ingredienti, la denominazione di ciascuna sostanza che può provocare allergie o intolleranze alimentari (20);
- non evidenzia la denominazione della sostanza o del prodotto che può provocare allergie o intolleranze alimentari (20), attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- in mancanza dell'elenco degli ingredienti, non include il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto che può provocare allergie o intolleranze alimentari (20);
- quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto che può provocare allergie o intolleranze alimentari (20), non precisa nell'etichettatura ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI (ART. 11)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- da 1.000 euro a 8.000 euro, per il soggetto responsabile che:
 -) non riporta l'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazioni di un alimento, quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
 - *) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
 - *) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;
 - *) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto;
 -) non rispetta le norme tecniche relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti (21);
 -) non esprime la quantità netta di un alimento utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:
 - *) in unità di volume per i prodotti liquidi;
 - *) in unità di massa per gli altri prodotti;
 -) non rispetta le norme tecniche relative all'indicazione della quantità netta degli ingredienti (22).

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, ALLA DATA DI SCADENZA E ALLA DATA DI CONGELAMENTO (ART. 12)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- da 1.000 euro a 8.000 euro, per il soggetto responsabile che non rispetta le disposizioni relative all'indicazione del termine minimo di conservazione.

In particolare ricordiamo che il termine minimo di conservazione:

-) deve essere indicato con la data preceduta dall'espressione:
 - *) "da consumarsi preferibilmente entro il ...", quando la data comporta l'indicazione del giorno;

*) da consumarsi preferibilmente entro fine ...", negli altri casi;

-) deve essere accompagnato:

*) dalla data stessa;

oppure

*) dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.

La data deve ricomprendere, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, ad esclusione per gli alimenti:

- conservabili per meno di tre mesi, ove è sufficiente l'indicare il giorno e il mese;
- conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno;
- conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;
- da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che non rispetta le disposizioni relative:

-) all'indicazione della data di scadenza.

In particolare ricordiamo che la data di scadenza deve:

*) essere indicata con il termine "da consumare entro ..." e seguita:

- dalla data stessa;

oppure

- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare.

*) comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno;

*) deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata.

-) all'indicazione della data di congelamento o la data di primo congelamento, della carne, delle preparazioni di carne e dei prodotti della pesca non trasformati congelati.

In particolare ricordiamo che la data di congelamento o la data di primo congelamento deve:

*) essere indicata con il termine "congelato il ..." e seguita:

- dalla data stessa;

oppure

- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

*) comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.

Nota: Il Decreto in questione dispone la non applicazione della sanzione prevista, nel caso in cui venga riportata in etichettatura l'espressione "Surgelato il ...", anziché "Congelato il ...".

- da 5.000 euro a 40.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per il cedente o il soggetto che espone per la vendita al consumatore finale un alimento oltre il termine di validità della data di scadenza.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA (ART. 13)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

La sanzione in questione è prevista da 500 euro a 4.000 euro, nel caso in cui si tratta esclusivamente di errori o di omissioni formali.

Ricordiamo che, fatte salve le specifiche disposizioni relative all'etichettatura per:

- le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;
- la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento e in particolare, se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

- per le carni:
 -) di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate (codice NC – nomenclatura combinata 2010 n. 0203);
 -) di animali delle specie ovina o caprina, fresche refrigerate o congelate (codice NC – nomenclatura combinata 2010 n. 0204);
 -) carni fresche, refrigerate o congelate di volatili (codice NC – nomenclatura combinata 2010 ex n. 0207);
- quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non coincide con quello del suo ingrediente primario:
 -) deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
 -) paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione delle disposizioni di cui sopra trovano applicazione per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili (23).

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INDICAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO (ART. 14)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa da 500 euro a 4.000 euro, per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alle modalità di indicazione del titolo alcolometrico.

Ricordiamo che le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili a tali prodotti.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume diverse da quelle di cui sopra, è:

- indicato da una cifra con non più di un decimale seguita dal simbolo "% vol." e può essere preceduta dal termine "alcol" o dall'abbreviazione "alc.";
- determinato a 20 °C.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva: 0,5 % vol

Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; idromele: 1 % vol

Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione: 1,5 % vol

Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume: 0,3 % vol

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ART. 15)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro, per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alle modalità dell'indicazione, del contenuto, dell'espressione e della presentazione della dichiarazione nutrizionale (24).

Sulla questione sarà ns. cura ritornarci tramite una specifica notizia in merito.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI VOLONTARIE (ART. 16)

Salvo che il fatto non costituisca reato, il Decreto in questione stabilisce la sanzione amministrativa:

- stabilite per le specifiche violazioni previste a capo del soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni relative:
 -) all'elenco delle informazioni obbligatorie [vedasi quanto riportato nel paragrafo intitolato "Violazioni degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie (art. 5)"];
 -) alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti [vedasi quanto riportato nel paragrafo intitolato "Violazioni degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie (art. 5)"];
- da 3.000 euro a 24.000 euro, per il soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti che:

-) inducono in errore il consumatore circa:
 - *) le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
 - *) l'attribuzione al prodotto alimentare di effetti o di proprietà che non possiede;
 - *) l'indicazione che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
 - *) l'indicazione, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente;
-) sono ambigue o confuse per il consumatore;
-) non sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti;
- da 3.000 euro a 24.000 euro, per il soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti senza rispettare le disposizioni che saranno previste da appositi Regolamenti emanati dalla Commissione, che disciplineranno:
 -) le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze alimentari;
 -) le informazioni relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani;
 -) l'indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento giornalieri di vitamine e sali minerali e degli elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dei sali minerali;
 -) le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

AUTORITÀ COMPETENTE AD EROGARE LE SANZIONI

L'accertamento delle violazioni è svolto dagli Organi di controllo riconosciuti sino ad oggi dalla precedente normativa (Uffici d'igiene delle ULSS/ASLL, Uffici Veterinari, NAS ecc.), i quali devono inviare il verbale di contestazione al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, al ricevimento del verbale provvederà ad irrogare le sanzioni previste dal Decreto in questione al trasgressore.

Infine rimangono salve, per le rispettive materie di pertinenza, le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle individuate dal Codice del consumo.

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il Decreto in questione dispone che trovano applicazione, in quanto compatibili:

- le disposizioni previste dalla Legge che ha disposto la modifica del sistema penale⁽²⁵⁾ e in particolare l'istituto del pagamento in misura ridotta, il quale prevede che:
 -) la singola violazione può essere estinta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica;
 -) deve essere effettuando il pagamento della somma risultante più favorevole tra il doppio del minimo fissato o il terzo del massimo ⁽²⁶⁾;
 - la procedura della diffida, la quale ricordiamo si applica nel caso in cui:
 -) siano accertate per la prima volta violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista la sola sanzione pecuniaria amministrativa;
 -) le infrazioni riscontrate sono sanabili;e dispone che l'ente di controllo, invece di effettuare la formale contestazione della violazione amministrativa, deve diffidare l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.
- Nel caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione e, in detta circostanza, non trova applicazione il beneficio:
-) del pagamento in misura ridotta;
 -) della ulteriore riduzione del trenta per cento del pagamento dell'importo se effettuato entro cinque giorni.
- l'applicazione dell'ulteriore riduzione del trenta per cento dell'importo della sanzione, nel caso in cui si effettui il pagamento della stessa entro cinque giorni dalla data di contestazione, nel caso in cui la normativa violata prevede l'applicazione del pagamento in misura ridotta.
- Infine è previsto che quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa ⁽²⁷⁾, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Decreto in questione stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, in difformità dalle nuove disposizioni, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle relative scorte.

ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTE NORMATIVA

Dalla data del 9 maggio 2018 perdono di efficacia, in quanto abrogate, la disposizioni nazionali che regolamentavano:

- l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (28);
- l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (29).

NOTE

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2018 n. 32.

(2) di cui al Regolamento UE n. 1169/2011.

(3) di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

(4) di cui all'articolo 7 del Regolamento UE n. 1169/2011.

(5) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(6) di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(7) di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(8) di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(9) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(10) di cui all'articolo 10 e allegato III, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(11) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE n. 1169/2011.

(12) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j), k) e l) del Regolamento UE n. 1169/2011.

(13) di cui al Decreto Legislativo del 15 settembre 2017 n. 145.

(14) di cui all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1169/2011.

(15) di cui all'allegato VI del Regolamento UE n. 1169/2011.

(16) di cui all'articolo 19 del Regolamento UE n. 1169/2011, il quale prevede l'esclusione dell'obbligo di dover riportare l'elenco degli ingredienti per:

- gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
- le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
- gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
- i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
- gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:
 -) sia identica alla denominazione dell'ingrediente;
 - oppure
 -) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

(17) di cui all'articolo 20 del Regolamento UE n. 1169/2011, il quale, fatto salvo le disposizioni relative alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze alimentari, prevede l'omissione nell'elenco degli ingredienti della menzione:

- dei costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;
- degli additivi e gli enzimi alimentari:
 -) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
 - oppure
 -) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
- dei supporti e delle sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
- delle sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
- dell'acqua:
 -) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata;
 - oppure
 -) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

(18) di cui all'allegato VII, parte A, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(19) di cui all'allegato VII, parti B, C e D, del Regolamento UE n. 1169/2011.

(20) di cui all'articolo 21 e all'allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011.

(21) di cui all'allegato VIII del Regolamento UE n. 1169/2011.



- (22) di cui all'allegato IX del Regolamento UE n. 1169/2011.
(23) Regolamento UE del 13 dicembre 2013 n. 1337.
(24) di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 e agli allegati XIII, XIV e XV del Regolamento UE n. 1169/2011.
(25) di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
(26) di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
(27) ai sensi della Raccomandazione CE n. 2003/361, si classifica microimpresa l'impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
(28) di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.
(29) di cui al Decreto Legislativo 16 febbraio 1993 n. 77.

Per ulteriori informazioni: Franco Campagna: Tel. 0432-276202 - Email. campagna@confindustria.ud.it

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

AMBIENTE

18/04/2018 - Diffusione dei conti delle spese per la protezione dell'ambiente

Si segnala che dal 16 aprile 2018, l'Istat ha reso disponibili i conti delle spese per la protezione dell'ambiente per gli anni 2008-2016. Tali conti riguardano tutte le attività comprese nella classificazione internazionale CEPA (Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente), ossia: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque reflue, gestione dei rifiuti, protezione del suolo e delle acque del sottosuolo, abbattimento del rumore e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione dalle radiazioni, ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente, attività di amministrazione, istruzione e formazione in materia di protezione dell'ambiente. I dati diffusi presentano le risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle Pubbliche Amministrazioni, società, famiglie (in qualità di produttori o consumatori) e dal resto del mondo (in qualità di beneficiario o fonte di trasferimenti), raggruppati per singole voci o loro raggruppamenti. Viene inoltre fornito, con specifico riguardo agli anni 2014 e 2015, l'aggregato della spesa nazionale per la protezione dell'ambiente. Tali informazioni, disponibili su <http://dati.istat.it/> (nel tema Conti nazionali\Conti ambientali \Spese per la protezione dell'ambiente), si accompagnano a informazioni più ampie sui dati diffusi e sulle fonti utilizzate, reperibili nei metadati pubblicati su I.Stat, ossia la banca dati online delle statistiche prodotte dall'Istituto nazionale di statistica.

17/04/2018 - Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, lo scorso 9 aprile, della Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti tecnici in tema di classificazione dei rifiuti (vd link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:124:FULL&from=IT>).

L'obiettivo della comunicazione è quello di "fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017".

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio in merito alle autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, principalmente per quanto riguarda l'identificazione delle caratteristiche di pericolo.

La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati, e in particolare: il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti della Commissione; il capitolo 2 presenta brevemente un'analisi delle parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, andando a evidenziare la rilevanza per quanto concerne la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi); il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali.

Successivamente, informazioni maggiormente dettagliate vengono fornite nei rispettivi allegati e, in particolare: l'allegato 1 fornisce informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate di tale elenco; l'allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione circa le sostanze pericolose e la loro classificazione; l'allegato 3 descrive i principi e gli approcci per la valutazione e l'assegnazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15; l'allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento e le analisi chimiche dei rifiuti.

17/04/2018 - Conai: Bando per la prevenzione - Edizione 2018

Conai informa che è stato indetto il Bando CONAI per la prevenzione - Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi, Edizione 2018 (vd Regolamento del 16 aprile 2018 allegato).

Nello specifico, sono stati messi a disposizione da CONAI 400.000,00 euro per premiare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel biennio 2016/2017; di questi, 70.000,00 euro saranno destinati ai 7 casi vincitori più virtuosi. L'oggetto del bando è quello di raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi sostenibili immesse sul mercato, facendone emergere il contenuto di innovazione rivolta all'ambiente. In particolare, obiettivo del Bando è raccogliere e valorizzare i "casi" aziendali che si sono distinti per aver investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi. Il CONAI intende perciò destinare un importo complessivo pari a euro 400.000,00 ai consorziati che hanno immesso al consumo in Italia nel 2016/2017 imballaggi su cui sono stati effettuati degli interventi di prevenzione. Come specificato dall'articolo 2 del Bando, potranno partecipare tutte le aziende che rientrano in una delle seguenti categorie: aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, così come definite all'articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. n. 152 del 2006, consorziate a CONAI e in regola con la dichiarazione e il versamento del Contributo Ambientale CONAI alla data di partecipazione al Bando. Vengono poi specificati i requisiti che i casi presentati dovranno rispettare, nonché la modalità di partecipazione (articolo 3) che avverrà tramite la compilazione del form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org, entro e non oltre il 30 giugno 2018. Maggiori dettagli e il Regolamento completo sono disponibili sui siti: www.ecotoolconai.org e <http://www.conai.org/notizie/nuovo-bando-prevenzione-conai-2018/>

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

EDILIZIA E ANCE

16/04/2018 - Ance Fvg Informa n. 14/2018

Sommario delle notizie pubblicate nel notiziario Ance Fvg Informa n. 14 del 13 aprile 2018

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....

FORMAZIONE

18/04/2018 - Fiscale - dal 2 maggio 2018 - Corso base di contabilità generale

Si informa che sono aperte le iscrizioni al corso "Corso base di contabilità generale".

Il corso è diretto a Impiegati amministrativi e nuovi assunti che vogliono acquisire gli strumenti per gestire correttamente gli adempimenti legati alla contabilità generale.

Il corso si terrà presso la sede di Confindustria Udine, dal 2 maggio 2018 con inizio alle ore 09.00.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432276275. Per informazioni: formazione tel. 0432276203.

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

17/04/2018 - Sicurezza - Corso "Modulo C per RSPP" - Dall'8 al 24 maggio 2018

Confindustria Udine informa che sono aperte le iscrizioni per il corso "Modulo C per RSPP", obbligatorio solo per gli RSPP, che ha una durata di 24 ore ed è uguale per tutti i Macrosettori.

Il corso inizierà presso la sede di Confindustria Udine Martedì 8 maggio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e terminerà il 24 maggio 2018.

Il corso si concluderà con un esame finale al quale può essere ammesso solo chi ha frequentato non meno del 90% del monte ore: non si potrà quindi mancare a più di due ore totali.

In allegato si riportano i dettagli del corso e la scheda d'iscrizione da rispedire al fax 0432 276275

Per informazioni: Area Formazione: Segreteria tel. 0432 276216

- Allegato disponibile sul sito internet www.confindustria.ud.it

.....